

**DELIBERAZIONE 1 GIUGNO 2017
391/2017/R/EEL**

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO DEFINITIVE PER I SERVIZI DI
DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2016, RELATIVE
ALLA SOCIETÀ EDYNA (RAMO EX SELNET S.R.L.)**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 1 giugno 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n.73, come convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo Allegato A, recante criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL, (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) e i relativi Allegato A (di seguito: TIT), Allegato B (di seguito: TIME) e Allegato D, come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2017, 188/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 188/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2017, 199/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 199/2017/R/EEL);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità del 25 luglio 2016, 18/2016 (di seguito: determinazione DIUC 18/2016);

- la relazione tecnica relativa alla deliberazione 654/2015/R/EEL;
- la comunicazione della società EDYNA S.r.l. (di seguito: EDYNA) del 18 luglio 2016, protocollo Autorità 21233 del 25 luglio 2016 (di seguito: comunicazione 18 luglio 2016);
- la comunicazione di EDYNA del 6 aprile 2017, protocollo Autorità 13869 del 7 aprile 2017 (di seguito: comunicazione 6 aprile 2016);
- la comunicazione dell'Autorità del 9 maggio 2017, protocollo Autorità 16729.

CONSIDERATO CHE:

- a decorrere dall'1 luglio 2016, risulta attiva una nuova impresa di distribuzione, derivante dalla fusione per incorporazione della società Azienda Energetica Reti spa (id AEEGSI 263) (di seguito: AE RETI) da parte della società Selnat S.r.l. (id AEEGSI 3255) (di seguito: SELNET), con contestuale modifica della ragione sociale in EDYNA S.r.l. (di seguito: EDYNA); e che in esito a tale operazione, la medesima EDYNA risulta servire oltre 100.000 punti di prelievo;
- il comma 8.3 del TIT prevede che, nel caso di imprese che servano oltre 100.000 punti di prelievo, si applichi il regime individuale di determinazione dei costi di capitale riconosciuti (di seguito: regime individuale);
- con comunicazione 18 luglio 2016, EDYNA, anche sulla base di accordi con gli Uffici dell'Autorità, ha manifestato il proprio favore verso la determinazione, limitatamente all'anno 2016, di tariffe di riferimento riferite ai perimetri delle società esistenti precedentemente all'operazione di fusione;
- la determinazione di tariffe di riferimento relative alle imprese esistenti precedentemente all'operazione di fusione non comporta scostamenti in termini costi riconosciuti rispetto alla determinazione delle tariffe di riferimento riferite all'intero perimetro dell'impresa risultante dall'operazione di fusione.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazioni 188/2017/R/EEL e 199/2017/R/EEL, l'Autorità ha approvato le tariffe di riferimento definitive per l'anno 2016, per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo, per il servizio di distribuzione di cui all'articolo 8 del TIT, e per il servizio di misura di cui all'articolo 15 del TIME;
- al momento dell'emanazione dei sopra citati provvedimenti, con riferimento al perimetro servito dalla ex impresa SELNET, non risultava completato l'iter previsto dalla determinazione DIUC 18/2016 ai fini della comunicazione all'Autorità delle informazioni relative alla stratificazione degli investimenti sostenuti per l'erogazione dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
- nelle more del perfezionamento del suddetto iter, l'Autorità con le deliberazioni 188/2017/R/EEL e 199/2017/R/EEL ha proceduto alla determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2016 per il servizio di distribuzione e per il

servizio di misura relative al perimetro della ex impresa AE RETI ed ha rinviato la determinazione delle tariffe di riferimento con riferimento al perimetro della ex impresa SELNET.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della determinazione 18/2016 DIUC, con comunicazione 6 aprile 2017, EDYNA risulta aver trasmesso la stratificazione degli investimenti relativi ai servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014, riferiti al perimetro servito, antecedentemente all'1 luglio 2016, da SELNET
- le informazioni patrimoniali relative agli investimenti effettuati nel corso dell'anno 2015 nonché alle porzioni di rete cedute nel corso del medesimo anno sono state comunicate da EDYNA mediante il sistema telematico di raccolta dati "RAB ELETTRICA".

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare le tariffe di riferimento definitive per l'anno 2016 per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica nei confronti di EDYNA con specifico riferimento al perimetro servito dall'ex impresa SELNET;
- ai fini del precedente alinea, applicare le modalità di computo previste nei casi di ammissione al regime individuale di cui al comma 8.3 del TIT e di cui al comma 15.3 del TIME 2016, già richiamati nella parte di motivazioni delle deliberazioni 188/2017/R/EEL e 199/2017/R/EEL

DELIBERA

1. di approvare, relativamente all'impresa EDYNA (id AEEGSI 3255), con particolare riferimento al perimetro servito dalla ex impresa SELNET, i valori delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2016 per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 8.1 del TIT, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.
2. di approvare, relativamente all'impresa EDYNA (id AEEGSI 3255), con particolare riferimento al perimetro servito dalla ex impresa SELNET, i valori delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2016 per il servizio di misura dell'energia elettrica, di cui al comma 15.1 dell'Allegato B alla deliberazione 654/2015/R/EEL, come riportati nelle Tabelle 2 e 3 allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.

3. di pubblicare il presente provvedimento e le relative tabelle sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

1 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni